

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DOMENICO SUSI

INDICE

Proposte di legge (Seguito della discussione):

PERNICE ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3302);

LA LOGGIA ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3303) 473

PRESIDENTE 474

CUSUMANO, Relatore 474, 477

La seduta comincia alle 9,30.

GIOVANNI ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Pernice ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3302); La Loggia ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26

settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pernice ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici »; La Loggia ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici ».

Come i colleghi ricorderanno, avevamo a suo tempo deciso di nominare un Comitato ristretto per l'esame delle due proposte di legge. Prego ora il relatore di riferire sui risultati cui il Comitato è giunto.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha predisposto, a seguito di un attento esame delle proposte di legge, un testo unificato delle medesime, che sottopongo, dandone lettura, all'attenzione della Commissione. Il testo si compone di una quindicina di articoli, che sono del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, della agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie.

La durata dei contratti di locazione è protratta per un periodo pari a quello corrente al 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilità dell'unità immobiliare ricostruita ».

ART. 2.

All'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto dopo il terzo il seguente comma:

« Entro gli stessi termini di cui al primo comma, sono consentite donazioni fra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La domanda di contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis deve essere presentata al comune dal proprietario entro il 31 ottobre 1982; in caso di inerzia di questi, la domanda può essere presentata entro ulteriori sessanta giorni dal ti-

tolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso ».

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta con voto limitato a tre, rispettivamente dai consiglieri comunali di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati forniti di ordinanze di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi 9.600.000 lire, un contributo mensile di lire 200.000 (duecentomila) sino al 30 giugno 1982 ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione di tale contributo è condizionata alla esistenza di ordinanze di sgombero nei confronti dei componenti il nucleo familiare beneficiario ed è disposta su motivata domanda del capo famiglia il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito o di non usufruire, oltre che di eventuali alloggi provvisori, di altre forme

di assistenza, e di non essere proprietario di altra unità abitativa agibile e disponibile nel territorio comunale ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1983 ».

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Ai datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate o abbiano subito danni derivanti dalle forzate sospensioni dell'attività aziendale, è concesso relativamente al personale dipendente, in esse occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981. Il sindaco effettuati gli opportuni accertamenti rilascia dichiarazione attestante il periodo di forzata sospensione dell'attività aziendale. Per le aziende con più di cento addetti, l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio ».

ART. 10.

All'articolo 14 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune interessato è tenuto ad erogare ai cittadini che hanno optato e svolgono il servizio civile, il trattamento economico che compete ai militari di truppa ».

ART. 11.

Ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino sono estesi i benefici di cui all'articolo 36-ter della legge 26 febbraio 1982, n. 51, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786.

Per i comuni di cui al primo comma in provincia di Trapani il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 5-bis della legge 26 febbraio 1982, n. 51 di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 è prorogato al 31 luglio 1982.

ART. 11-bis.

All'articolo 18 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà ai comuni indicati nel precedente elenco di impegnare nella emissione dei decreti le somme previste per gli esercizi finanziari fino al 1983 ».

ART. 11-ter.

I comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con legge 26 settembre 1981, n. 536, i quali, entro il 31 luglio 1983 provvedano, secondo le modalità stabilite dall'INPS, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa ai periodi pre-

cedenti al 1° luglio 1982 ed in riferimento a tutte le gestioni amministrative dallo stesso Istituto, ivi compresi i contributi sociali di malattia, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e da ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi.

Gli uffici competenti per territorio sono autorizzati a liquidare e riscuotere, ratealmente con dilazioni non superiori a mesi 12 e senza applicazione di soprattasse e penalità l'IRPEG e l'IVA dovute dai comuni predetti che provvedano a regolarizzare le rispettive posizioni entro il 31 dicembre 1982.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

ART. 11-quater.

Per effetto dell'articolo 28 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nei comuni in esso indicati non si applicano le ulteriori limitazioni di assunzione di personale che siano state o vengano disposte fino alla prevista data del 31 dicembre 1983.

ART. 11-quinquies.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguirsi a cura dell'ispettorato generale per le zone colpite dal sisma del gennaio 1968, l'indennità di esproprio delle aree è determinata in ogni caso nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1965, n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico e con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge con modificazioni dalla legge 18 marzo 1968, n. 241. Per coloro per i quali l'indennità non sia divenuta definitiva l'indennizzo loro spettante deve essere rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturato alla data del decreto di esproprio.

Propongo che la Commissione assuma il testo del Comitato ristretto come testobase per la discussione degli articoli, inviandolo per il prescritto parere alle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dal relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione delle proposte di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO